

Liti con i medici veterinari e mediazione

Anche le controversie civili fra medico veterinario e cliente potranno risolversi secondo le nuove regole della conciliazione. Dal 2011 l'istituto della mediazione offrirà tempi e modi più rapidi per gestire le liti senza andare in Tribunale. Per l'Ordine professionale è l'occasione di dimostrare il ruolo di organo ausiliario dello Stato.



di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato Fnovi

Dal 20 marzo 2011 non sarà più possibile rivolgersi direttamente alla magistratura per le controversie civili in materia di responsabilità medica se prima non si è cercato di arrivare ad una conciliazione. Nel caso in cui le parti si presentassero davanti al giudice senza essere prima passati per il tentativo di mediazione, **sarà il giudice stesso ad assegnare loro l'obbligo di presentare la domanda entro 15 giorni**. Il giudice potrà invitare alla conciliazione anche in sede di giudizio di appello.

Sono queste le novità introdotte

dal **decreto legislativo n. 28/2010**, che attua quanto disposto dall'art. 60 della Legge n. 69/2009 sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, **con l'obiettivo di esaurire in tempi rapidi il crescente numero di controversie civili**. Il provvedimento stabilisce, infatti, che il tentativo di conciliazione non potrà superare i 4 mesi a partire dalla data del deposito della domanda.

Un ruolo fondamentale è assegnato agli **organismi di mediazione** e, di conseguenza, ai mediatori. È previsto che **le procedure di mediazione potranno essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti ad un apposito registro presso il Ministero della Giustizia. I mediatori** invece (che dovranno

isciversi alle liste degli organismi accreditati al registro), **dovranno aver frequentato e superato un apposito percorso formativo erogato da enti di formazione accreditati dal ministero della Giustizia**.

Il mediatore incaricato si occuperà di valutare il caso e di formulare alle parti una proposta di accordo (per iscritto) che le parti dovranno comunicare di accettare o rifiutare (sempre per iscritto) **entro 7 giorni, oltre i quali la proposta si considererà automaticamente rifiutata**. Se l'accordo si concluderà positivamente, il verbale, dopo essere stato sottoscritto dalle parti e dal mediatore, diverrà vincolante e, una volta omologato con decreto dal Presidente del Tribunale a cui l'organismo conciliatore fa riferimento, diventerà

esecutivo.

L'entrata in vigore dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, pone ed impone una serie di riflessioni. Soprattutto richiede un atto di **coraggio da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo gestionale delle questioni di malpractice**, quindi medici, cittadini, avvocati e assicurazioni, per non far fallire la riforma come, di fatto, si può dire sia avvenuto per la conciliazione giuslavoristica.

La figura ed il ruolo del medico sono investiti ormai da tempo dal grande cambiamento che ha caratterizzato negli ultimi anni l'universo della sanità italiana e che risponde a dinamiche di lungo periodo causate dalla modificazione del tessuto sociale del nostro Paese. L'innalzamento culturale ha infatti consentito la diffusione di livelli di competenza crescente; un *know how* sanitario che peraltro va ogni giorno arricchendosi grazie al progressivo aumento dello spazio dedicato alle informazioni sulla salute.

Si tratta di un processo che non può che impattare anche sulla figura del medico e sulle modalità di relazione con esso. **I medici vedono quindi mutare il perimetro delle relazioni con i loro assistiti che chiedono uno scambio più complesso e articolato di tipo quasi contrattuale**, giocato su un piano di maggiore equilibrio. Una richiesta che configura un bisogno di confronto dialettico con il medico, che può sfociare in forme di controllo e negazione dell'autorevolezza del suo sapere professionale.

Deve evidenziarsi un progressivo, anche se spesso ingiustificato, logoramento del legame di fiducia

dei cittadini nei confronti del medico e delle strutture sanitarie e sovente ci si trova di fronte ad **un modello di relazione medico-paziente che sembra aver in qualche modo perduto le coordinate**.

Sia ai medici che ai pazienti viene quindi richiesto uno scatto verso una migliore comprensione reciproca ed ai primi in particolare la piena accettazione di **un mo-**

dello di relazione da pari a pari, corrispondente al perseguimento del comune obiettivo strategico della salute.

La previsione che anche i Consigli degli Ordini professionali potranno istituire i suddetti organismi di mediazione, avvalendosi del proprio personale e dei propri locali, segna un punto importante a favore del mondo professionale. ●

LO STUDIO PROFESSIONALE PARIFICATO ALLA DIMORA PRIVATA

Non commette reato il professionista che mette alla porta il cliente che, dopo una discussione, si trattiene a studio contro la sua volontà. Lo ha affermato la Corte di Cassazione che, con la sentenza numero 3014 del 27 gennaio u.s., ha annullato con rinvio la condanna emessa dalla Corte d'Appello di Torino nei confronti di un professionista che aveva letteralmente sbattuto fuori dalla porta una cliente che si tratteneva a studio contro la sua volontà. La donna, che aveva urtato contro la porta, lo aveva denunciato per lesioni personali e il professionista aveva incassato una condanna in primo e in secondo grado. A ribaltare completamente il verdetto ci ha pensato la Cassazione che ha annullato con rinvio ai giudici torinesi la condanna, mettendo sullo stesso piano la tutela dello studio rispetto alla privata dimora.

